Comune di Quiliano (SV): D.C.C. n. 50 del 21/12/2011 relativa all'adozione del progetto di variante al vigente piano urbanistico comunale di Quiliano approvato con delibera del consiglio comunale n.27 del 28/06/2005 ed adeguamento alla legge regionale 06/06/2008 n.16.

OSSERVAZIONI

Savona, 10 Aprile 2012

A cura di:

WWF Savona

WWF Liguria

- il WWF Savona si adopera al fine della conservazione della fauna, flora, foreste, paesaggi,acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato nello Statuto associativo;
- che le copie di cui sopra sono in esenzione bollo in quanto l'Associazione WWF Savona è iscritta al registro regionale delle ONLUS;

Premesso che

La ***Valutazione ambientale strategica (VAS)***, ha come "*...obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazione ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piano e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente..." (art. 1, Direttiva 2001/42/CE. In base quindi a quanto sopra esposto la VAS consente di individuare, attraverso una valutazione preventiva, la sostenibilità e le eventuali misure di mitigazione a carico delle azioni in previsione sul territorio.*

A riguardo, considerando gli impatti significativi contenuti nelle varianti al PUC proposte, si chiede l'applicazione delle disposizioni in materia di V.A.S. così come previsto dalla LR. 10/2008 e s.m.i. previste nello stesso D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene osservare che sul territorio comunale sono presenti numerose aree boscato-naturali-inedificate che necessitano di essere sottoposte a regime di Conservazione e di Mantenimento e sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali e quindi ad un regime urbanistico comunale di CTNI

Tali aree sono individuabili confrontando porzioni di territorio con parametri utilizzati per l'individuazione delle aree adottate e verificandone la sostanziale coincidenza tra le aree di maggior interesse floro-faunistico, le zone MA del PTCP, ed integrandole con quelle ricadenti in siti oggetto di salvaguardia dalla L.R. 28/09; in altre aree di notevole interesse vincolistico quali: A) Idrogeologico (R.D.3267/1923). B) Paesistici e Ambientali individuati dal Dlgs 42/04; nei reticoli idrografici e relative fasce di rispetto, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e tutelati dal D.LGS 42/04 art.142, nonché le criticità e pericolosità al dissesto e fasce di inondabilità contenute nei rispettivi Piani di Bacino provinciali; in altri vincoli imposti dal D.lgs 42/04 art.142 in particolare le aree boscate, in fase di rinaturalizzazione e così come definite dalla L.R. 04/99 e Dlgs 227/2001, ed il territorio percorso da incendi ai sensi della L. 353/00; negli elementi di flora e fauna individuati per singole specie e/o habitat dalla Carta Bionaturalistica regionale e della Carta della Connessioni Ecologiche potenziali tra Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in riferimento alle aree IBA, presenza di Habitat naturali (Direttiva 92/43/CEE) con categoria di minaccia alta e medio alta (vedi libro rosso specie a rischio del WWF ITALIA).

Si chiede che porzioni di territorio attualmente ricadenti in regime IS-MA :

- già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento ove si verifichi che l'incremento di densità dell'edificato e le modificazioni correlate cui si è pervenuti siano tali da aver determinato un assetto che ha raggiunto i limiti dell'insediamento sparso al fine di evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree edificate che alterino l'equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche proprie

del contesto, la morfologia del terreno e gli spazi verdi, l'insieme dei manufatti e degli elementi connotanti l'uso agricolo del suolo;

vengano proposte in regime di **IS-MA saturo**.

- già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana, al fine di salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti;

vengano proposte in regime di **IS-MA CPA.**

TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI E DELLE RETI ECOLOGICHE DI CONNESSIONE (in particolare in riferimento alle proposte di riduzione delle aree di rispetto- RP).

Si rende opportuno mantenere il più possibile la naturalità delle dinamiche fluviali , per quelle aree che rischiano, a colpi di varianti urbanistiche, artificializzazioni mediante realizzazione di insediamenti a fini residenziali e produttivi, evitando:
- gli interventi di artificializzazione delle sponde
- la riduzione per trasformazione delle superfici occupate dai sistemi agricoli in aree destinate alla edificazione o alla realizzazione di strutture urbanistiche;
- incrementare interventi di ricucitura delle reti costituite da filari di alberi, siepi e canneti.
- accordi per la promozione del mantenimento di pratiche rurali tradizionali.

Elementi di criticità
I siti fluviali e relative fasce di argine subiscono una pressione antropica significativa attraverso la connessione fluviale o la semplice vicinanza a insediamenti abitativi e industriali come già dimostrato considerevolmente dall'aumento esponenziale di aree artigianali nella vallata in oggetto che si riflettono sulla qualità ambientale e sul livello di biodiversità.

Per tali aree si chiede la sola riperimetrazione relativa all'esistente in quanto la prevista edificazione rischia fortemente di alterare nonchè di compromettere *l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali*, di cui il regime di Mantenimento sancisce.

Aree percorse dal fuoco

Esaminando la documentazione relativa alle aree percorse dal fuoco (rif. file raffronti 23SP), emerge che le aree percorse da incendi boschivi sono indicate come ultima data di raffronto con la cartografia, quella dell'anno 2003 ! .

Si osserva che la LN 353 del 07.11.2000, *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*, seppur modificata dalla finanziaria del 2003, permette di edificare in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano le edificazioni prima del passaggio del fuoco; però non permette

in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente **al momento dell'incendio per i 15 anni successivi (in questo caso dall'anno 1995-96 all'anno 2011 data di approvazione in Consiglio comunale della variante)**.

E' opportuno ribadire gli obblighi a carico dall'Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti in materia, che derivano oggi dall'art. 10 della L. 353/2000 e, *ante*, dall'art. 9 della L. 47 del 01.03.1975 e si richiede pertanto una verifica al fine di accertare se gli strumenti urbanistici che hanno comportato varianti da metà degli anni '90, hanno ottemperato alle disposizioni di legge, nonché di aggiornare alla data dell'anno 2010, le cartografie indicate, al fine di verificare e raffrontare se tali varianti proposte ricadono in aree percorse da incendi post anno 2003.

Si osservano :
-criticità paesaggistico-ambientali nelle previsioni di raddoppio delle aree residenziali in Pilalunga in fregio a Via Maglioli RB 35 che passano da una previsione di mq.4000 a mq.8000 e di superfici residenziali da 816 mq. ad oltre 1600 mq.
- criticità paesaggistico-ambientali nelle previsioni relative all'aumento sulle aree soprastanti il Parco di San Pietro negli ambiti RA 21 che passano rispettivamente da una previsione di mq 1160 a mq.1548.

Si osservano in generale criticità in particolare nelle proposte di riduzione delle aree di rispetto (RP), di quelle sottoposte a regime di salvaguardia e conservazione (CTNI), qui sotto meglio specificate:

- AMBITO DI CONSERVAZIONE CB30 subambito CB30 IV
Non si ritiene compatibile un incremento della consistenza insediativa, tesa a omogeneizzare l'insieme previa una continua e definitiva permeabilizzazione del suolo. Si chiede il mantenimento dell'utilizzo dell'area a fini agricoli (Serricoli) e la salvaguardia delle essenze arboree presenti tra via Morosso e via degli Ulivi.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RB35.
Nella relativa scheda si legge:
Caratteri urbanistici dell'ambito: è inserito nell'ambito di conservazione CB35. L'intervento, di riqualificazione residenziale, varrà a completare l'immagine dell'area che si presenta a valenze diverse per l'attività commerciale del mercato all'ingrosso di Pilalunga. Sul lato verso il fiume è localizzato un posteggio pubblico per non meno di 30 auto. L'ambito ricade parzialmente in zona A (t= 50 anni).
Si osserva che
Non si ritiene compatibile un incremento della consistenza insediativa, tesa a omogeneizzare l'insieme previa una continua e definitiva permeabilizzazione del suolo. Si chiede il mantenimento dell'utilizzo dell'area a fini agricoli e la salvaguardia delle essenze arboree e la salvaguardia ai fini di pubblica incolumità per le zone soggette ad rischio esondazione.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RB46

Nella relativa scheda si legge: *Caratteri urbanistici dell'ambito: area a verde agricolo a ponente dell'abitato di Valleggia. Il P.U.C. (tav. 28I SP) prevede una viabilità di collegamento al nucleo di Tiassano (CA3). La qualità dei volumi esistenti intorno all'ambito consente di individuare una tipologia di base per cui i nuovi interventi dovranno riferirsi all'edilizia ricorrente.*

La previsione di questo ambito di riqualificazione, oltre all'edificazione della volumetria prevista, tende ad adeguare in termini di servizi (strade, parcheggi e verde attrezzato) l'adiacente ambito di conservazione CA3.

Si osserva che

Non si ritiene compatibile un incremento della consistenza insediativa, tesa a omogeneizzare l'insieme previa una continua e definitiva permeabilizzazione del suolo. Si chiede il mantenimento dell'utilizzo dell'area a verde.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP99 loc. Vadoni

Nella relativa scheda si legge:

Caratteri urbanistici dell'ambito: comprende un'area collinare lungo il corso del Quiliano. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte abbandonato e in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.

*Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti***.**

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP100 Frazione Pomo

Nella relativa scheda si legge:

Caratteri urbanistici dell'ambito: comprende un'area collinare a levante del nucleo rurale di Pomo. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte abbandonato e in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.

Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP102 Frazione Montagna

Nella relativa scheda si legge: *Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte abbandonato e in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.*

Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.

Si osserva che

non è accettabile di consentire ulteriori edificazioni per attività di presidio ambientale. In quanto tale attività come dimostrano già diversi episodi avvenuti sul territorio savonese, viene spesso utilizzata come strumento di realizzazione ex novo o l'ampliamento di unità abitative. Tale forma di presidio non ha mai costituito reale ostacolo all'abbandono del territorio o agli eventi atmosferici e/o causati dall'antropizzazione che minacciano l'ambiente e non ha mai garantito la corretta gestione del patrimonio boschivo e naturale; ma ha consentito la edificazione a fini meramente

abitativi, con grande compromissione del territorio per la costruzione di viabilità d'accesso. La proposta del " presidio ambientale " è una falsa teoria unicamente capace di favorire una diffusa speculazione edilizia.

Il previsto intervento edificatorio ricade anche **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposta al regime insediativo di Mantenimento.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
*Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, **sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.***
Effettivamente l'area in oggetto si colloca in una posizione che presenta ancora determinati caratteri di insediamento sparso in area agricola. Le nuove opere edificatorie, inserite in un contesto ambientale ed agricolo privo di edificazioni presenti, rischiano fortemente di alterare nonchè di compromettere *l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali*, di cui l'ISMA sancisce. Al momento l'area risulta detenere i valori urbanistici ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. Tale previsione edificatoria, rischia inoltre di creare pericolosi precedenti per l'area IS-MA con eventuali futuri nuovi insediamenti.

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Mente il comma 3 recita: ….. *Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.*

Ovviamente una previsione del genere non risulta compatibile con l'attuale regime, per cui l'intervento edificatorio dovrebbe essere oggetto di variante al PTCP !.
Osserviamo inoltre che vi sono aree sottoposte a tutela ricomprese nel D.Lgs. 42/2004, in quanto aree in fase di rinaturalizzazione e quindi definite boscate ai sensi di legge.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP104 Frazione Roviasca
Nella relativa scheda si legge: *Caratteri urbanistici dell'ambito: comprende un'area vasta di mezza costa attorno all'abitato di Roviasca. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte abbandonato e in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.*
Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP107 Loc. Tecci
Nella relativa scheda si legge:
Caratteri urbanistici dell'ambito: area di fondovalle lungo il Rio Tecci. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.
Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.

Si osserva che
non è accettabile di consentire ulteriori edificazioni per attività di presidio ambientale. In quanto tale attività come dimostrano già diversi episodi avvenuti sul territorio savonese, viene spesso utilizzata come strumento di realizzazione ex novo o l'ampliamento di unità abitative. Tale forma di presidio non ha mai costituito reale ostacolo all'abbandono del territorio o agli eventi atmosferici e/o causati dall'antropizzazione che minacciano l'ambiente e non ha mai garantito la corretta gestione del patrimonio boschivo e naturale; ma ha consentito la edificazione a fini meramente abitativi, con grande compromissione del territorio per la costruzione di viabilità d'accesso. La proposta del " presidio ambientale " è una falsa teoria unicamente capace di favorire una diffusa speculazione edilizia.

Il previsto intervento edificatorio ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposta al regime insediativo di Mantenimento.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, ***sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.***
Effettivamente l'area in oggetto si colloca in una posizione che presenta ancora determinati caratteri di insediamento sparso in area agricola. Le nuove opere edificatorie, inserite in un contesto ambientale ed agricolo privo di edificazioni presenti, rischiano fortemente di alterare nonchè di compromettere *l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali,* di

cui l'ISMA sancisce. Al momento l'area risulta detenere i valori urbanistici ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. Tale previsione edificatoria, rischia inoltre di creare pericolosi precedenti per l'area IS-MA con eventuali futuri nuovi insediamenti.

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Mente il comma 3 recita: ….. *Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa*.

- AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP108 Loc. Cadibona
Nella relativa scheda si legge:
Caratteri urbanistici dell'ambito: comprende l'area vasta che scende dalle pendici di Cadibona alla Valle dei Tecci. In alto si snoda la strada di crinale verso il Monte Ciutto. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.
Obiettivi e modalità della riqualificazione: promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP108' Toponimo **LONGHETTI**
Nella relativa scheda si legge:
Caratteri urbanistici dell'ambito: porzione di territorio caratterizzata in massima parte da terreni mantenuti ad uliveto e frutteto ove ha luogo l'esercizio dell'attività agricola da parte del proprietario e/o conduttore nonché le attività necessarie per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico.
Obiettivi e modalità della riqualificazione: potenziare le attività di presidio ambientale in atto tese a mantenere l'attuale situazione, anche attraverso la realizzazione di manufatti tecnici funzionalmente connessi alla conduzione del fondo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Norme edilizie e architettoniche (regime insediativo di P.T.C.P.: ANI-MA, IS-MO-B, ID-CO):l'ambito è compreso nel regime insediativo ANI-MA di P.T.C.P.: esso si applica con l'obiettivo di mantenere inalterati i caratteri della zona, assicurando una più ampia fruizione collettiva del territorio e una più razionale utilizzazione degli impianti esistenti; sono pertanto consentiti quei minimi interventi che, atti a conseguire tali risultati, non alterano in misura percepibile lo stato dei luoghi.

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RP109 Toponimo **TECCI**
Caratteri urbanistici dell'ambito: porzione di territorio caratterizzata in massima parte da terreni ove ha luogo l'esercizio dell'attività agricola da parte del proprietario e/o conduttore nonché le attività necessarie per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico.
Obiettivi e modalità della riqualificazione: potenziare le attività di presidio ambientale in atto tese a mantenere l'attuale situazione, anche attraverso la realizzazione di manufatti tecnici funzionalmente connessi alla conduzione del fondo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Norme edilizie e architettoniche:l'ambito è compreso nel regime insediativo ANI-MA di P.T.C.P.: esso si applica con l'obiettivo di mantenere inalterati i caratteri della zona, assicurando una più ampia fruizione collettiva del territorio e una più razionale utilizzazione degli impianti esistenti; sono pertanto consentiti quei minimi interventi che, atti a conseguire tali risultati, non alterano in misura percepibile lo stato dei luoghi.

Si osserva che
non è accettabile di consentire ulteriori edificazioni per attività di presidio ambientale. In quanto tale attività come dimostrano già diversi episodi avvenuti sul territorio savonese, viene spesso utilizzata come strumento di realizzazione ex novo o l'ampliamento di unità abitative. Tale forma di presidio non ha mai costituito reale ostacolo all'abbandono del territorio o agli eventi atmosferici e/o causati dall'antropizzazione che minacciano l'ambiente e non ha mai garantito la corretta gestione del patrimonio boschivo e naturale; ma ha consentito la edificazione a fini meramente abitativi, con grande compromissione del territorio per la costruzione di viabilità d'accesso. La proposta del " presidio ambientale " è una falsa teoria unicamente capace di favorire una diffusa speculazione edilizia.

Il previsto intervento edificatorio ricadrebbe **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposta al regime insediativo di Mantenimento.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, ***sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.***
Effettivamente l'area in oggetto si colloca in una posizione che presenta ancora determinati caratteri di insediamento sparso in area agricola. Le nuove opere edificatorie, inserite in un contesto ambientale ed agricolo privo di edificazioni presenti, rischiano fortemente di alterare nonchè di compromettere *l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali,* di cui l'ISMA sancisce. Al momento l'area risulta detenere i valori urbanistici ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. Tale previsione edificatoria, rischia inoltre di creare pericolosi precedenti per l'area IS-MA con eventuali futuri nuovi insediamenti.

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
Mente il comma 3 recita: ….. *Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa*.

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

La previsione ricade anche **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale Assetto Insediativo come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".

Al comma 3, "**non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"**.

A tal riguardo si chiede il mantenimento dei valori sanciti dal vigente P.T.C.P. .

Conclusioni sulle modifiche al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)

Le proposte contenute oggetto di varianti al PTCP proposte appaiono nettamente non condivisibili per quel che ne concerne le motivazioni dei vari declassamenti proposti specie per quanto riguardano le aree ANI-MA e le inedificate ricadenti in IS-MA.
Tali declassamenti sono in palese contrasto con le finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e non paiono supportate da esigenze legate alla situazione abitativa dei residenti nel comune di Quiliano (basti pensare alle già numerose edificazioni in corso), al miglioramento della qualità urbana ed all'incremento delle possibilità di occupazione a lungo termine.
Si ritiene inoltre che le eventuali ed in parte comprensibili esigenze di cassa di un comune non possano essere comunque motivo per ulteriori compromissioni di un territorio già fortemente segnato.

Distretto DT58 Tiassano.

In considerazione degli interventi edificatori in corso anche ricadenti in area boscata percorsa da incendio in ultimo nell'anno 2007, è opportuno ribadire gli obblighi a carico dall'Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti in materia, che derivano oggi dall'art. 10 della L. 353/2000 e, *ante*, dall'art. 9 della L. 47 del 01.03.1975 e si richiede pertanto una verifica al fine di accertare se gli strumenti urbanistici che hanno comportato varianti dalla fine degli anni '80, hanno ottemperato alle disposizioni di legge di tutela e salvaguardia delle aree boscate.

INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI PER PARCHI EOLICI.

- AREA IDENTIFICATA COME SV3 – LOC. Campo dei Francesi.
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.
Premessa.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici**, **nonché emergenze puntuali ed areali;***
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS**, **rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie**.*

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

*Essendo la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici è uno strumento dinamico, **aggiornabile mediante acquisizione dei dati di osservazione convalidati dall'Osservatorio regionale della biodiversità**, nonché degli esiti dei monitoraggi di avifauna e chirotterofauna a vario scopo realizzati. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata sulla base delle informazioni acquisite.*

La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:
stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di

cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

OSSERVAZIONI

La zona interessata ricade all'interno di aree non idonee; redazione a seguito dell'aggiornamento degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale R. Liguria - PEARL - per l'energia eolica. I documenti di riferimento sono il DGR n.966 del 5.9.02, la DGR n.551 del 2008 e la DCR n.3 del 3.2.2009, il cui allegato II contiene la presente mappatura.

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";** Quali: Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici, Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Boschivi, Corsi di acqua importanti per la biodiversità, Morfologie importanti per biodiversità, Diffusione sparsa di invertebrate, Diffusione sparsa di vertebrati. **Tali informazioni** provengono da banche dati degli specialisti dei singoli gruppi tassonomici e da rilievi e studi sul campo. L'aggiornamento del livello è dinamico ed è effettuato dall'Osservatorio Regionale della Biodiversità.

Se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE e che la individuazione di siti eolici, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).

La Regione Liguria con delibera n.966 del 05/09/02 (Criteri per elaborazione relazione verifica/screening per impianti eolici) definisce quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici in quanto caratterizzate da forte naturalità, integrità ed elevata sensibilità paesistica. Si fa presente che nel sito interessato oltre alle criticità precedentemente rilevate e indicate, vi sono: Oasi, Riserve naturali e Parchi, nei quali sia presente in modo significativo avifauna di cui all'allegato 1 della Direttiva 79/409/CE; aree ricadenti nel bacino visivo di emergenze storico - architettoniche, con le quali gli impianti possano entrare in contrasto visivo;

. Alla luce di ciò il sito non è idoneo in quanto non risponde ai criteri dettati dal D.G.R. n. 966/02 finalizzati alla gestione sostenibile dello sfruttamento della energia eolica.

impatti sulle aree protette

L'intero impianto ricadrebbe all'interno dell'Area Protetta provinciale sigla ”**13-VA-Rb denominazione ROCCHE BIANCHE”.**

Considerato che

che il Piano Territoriale di Coordinamento veniva approvato dal Consiglio provinciale di Savona con delibera n.42 in data 28/07/05;

- che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 31 del 20/12/2004 si esprimeva favorevolmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 3/1999 in ordine all'approvazione del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, in quanto costituente parte integrante del PTC provinciale.

Visto che

- la legge quadro sulle aree protette n 394/1991 prevede, accanto alle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quelle di interesse locale, la cui classificazione e istituzione spetta alle Regioni (art. 2, c. 8).
- la legge regionale n. 12/1995, all'art. 4, ha disciplinato il procedimento di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e locale. Tale disciplina, tuttavia, è stata modificata a seguito del D.Leg.vo 112/1998, assegnando alla Provincia l'importante funzione.
- L'art. 20 della legge regionale 3/1999, infatti, ha delegato alle Province le funzioni di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale.

Considerato che l'area interessata ivi ricade interamente in un'area protetta ai sensi delle leggi vigenti.

L'area risulta poco idonea in quanto interferirebbe interamente con l'area protetta di interesse provinciale 13-VA-Rb "Rocche Bianche", zona importante per Circaetus gallicus; il sito individuato si trova in prossimità del SIC cod IT 1323203 (presenza di Pernis apivorus e Rhinolophus euryale) e Gonepteryx Cleopatra.

Inoltre ricade nel vincolo Paesistico e Ambientali individuato dal Dlgs 420/04 (D.D.M.M. 24-4-1985-GALASSINI),

Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area protetta provinciale. (vedi relativa scheda di istituzione)

Considerato che

le Finalità perseguite dalle aree protette provinciali sono :

· tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;

· promozione di attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche;

· promozione della fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Inoltre si legge:

1)..… **Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area**

Sito importante per i contrasti floristici e vegetazionali legati alle differenze dei substrati geologici e delle esposizioni che permettono a breve distanza dal mare e a quote basse la presenza di frammenti di calluneto e di faggeta. Presenti habitat e specie di interesse prioritario, specie endemiche, rare, al limite nord-orientale di distribuzione o protette.

ALTRI PREGI NATURALISTICI
Elevata panoramicità, grande pregio botanico e paesaggistico, rocche calcaree.
Vie di accesso all'Alta Via dei Monti Liguri.
Flora orofila e mediterranea in contiguità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'
Fitopatie (*Matsucoccus feytaudi, Thaumetopoea pityocampa*)
Incendi
Viabilità forestale

- **Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell'area**

Endemismi vegetali
Campanula sabatia, Campanula medium, Centaurea aplolepa, Festuca inops

Altre specie di elevato valore fitogeografico
Barlia robertiana, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Epipactis atrorubens, Neottia nidus-avis, Orchis anthropophora, Platanthera bifolca.

PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA
MAMMIFERI Capriolo, Daino, Lepre, Cinghiale
UCCELLI
Migratori *Alauda arvensis, Columba palumbus, Emberiza cia, E. cirlus, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Turdus iliacus, T. pilaris, T. viscivorus, Upupa epops*
Stanziali *Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Athene noctua, Buteo buteo, Carduelis cannabina, C. carduelis, Certhia brachydactila, Corvus corone, Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Motacilla alba, M. cinerea, Parus caeruleus, P. major, Passer domesticus, Phylloscopus collibita, Picus viridis, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia atricapilla, S. melanocephala, Troglodytes troglodytes, Turdus merula*
Nidificanti *Apus apus, Asio otus, Caprimulgus europeus, Cuculus canorus, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio, Luscinia magarhynchos, Miliaria calandra, Phoenicurus phoenicurus*
Svernanti *Carduelis spinus, Fringilla montifringilla, Parus ater, Phoenicurus ochruros, Prunella modularis, Regulus ignicapillus, Turdus philomelos*
RETTILI *Coronella austriaca, Elaphe longissima, Coluber viridiflavus, Natrix maura, Vipera aspis, Podarcis muralis, Lacerta viridis,*

ANFIBI *Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Salamandra salamandra*

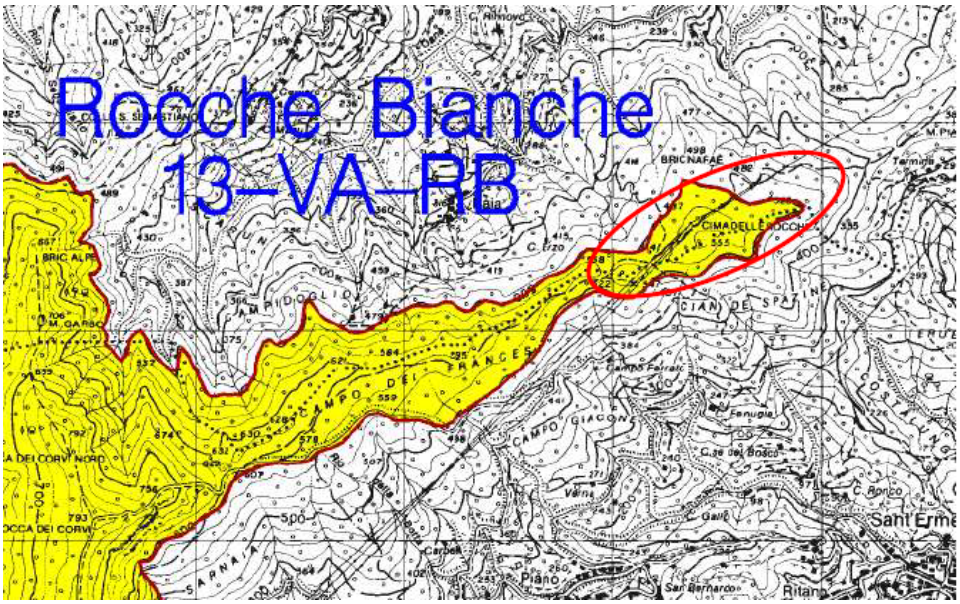
CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA
Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: □)
_ Habitat di interesse comunitario (All. I) *Praterie collinari*
Cod. □6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti per orchidee) *Praterie terofitiche*
Cod. 6220 Pseudosteppa di graminacee e piante annue (Thero Brachypodietea) *Ambienti rupestri*
Cod. □6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi)
Cod. 8220 Vegetazione casmofitica dei versanti silicicoli
Cod. 8213 Vegetazione casmofitica dei versanti calcarei della Liguria e degli Appennini
Vegetazione arborea igrofila
Cod. □91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion Glutinoso-Incanae
6310 Matorral arborescente di *Quercus suber* e/o *Quercus ilex*
Cod. □91H0 Boschi pannonici di Roverella *Foreste*
Cod. 9110 Faggete (Luzulo-Fagetum)
Arbusteti submontani
Cod. Brughiere basse a Calluna spesso ricche di *Genista* (Calluno – Genistion pilosae)
Pinete
Cod. 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

SPECIE CARATTERIZZANTI
_ Specie animali di interesse comunitario (All. II)
Rhinolophus euryale
_ Specie vegetali di interesse comunitario (All. II)
Campanula sabatia
_ Specie avifauna prioritarie
(All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern: 1/2/3, Red List Nazionale)
Alauda arvensis, Emberiza cia, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur (Tr)
Athene noctua, Pyrrhula pyrrhula (St)
Asio otus, Caprimulgus europeus, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio, Phoenicurus phoenicurus
(N)

˜(): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito

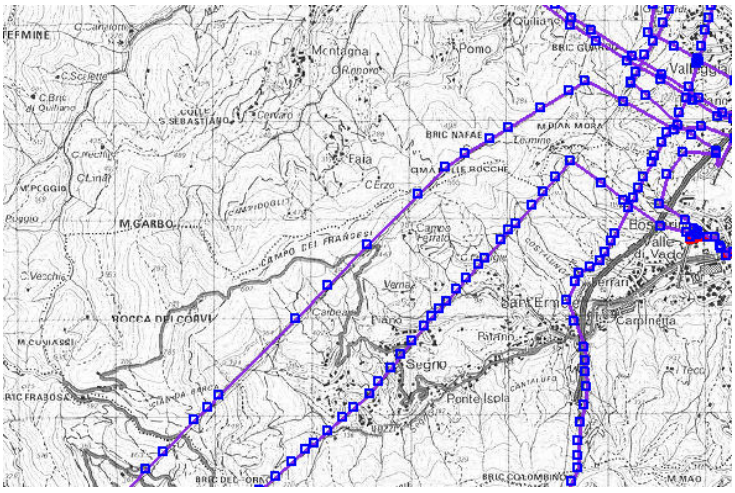
Specie flora protetta – L.R. 9/84 ˜() ˜()
Oprhys fuciflora T *Leuzea conifera* P
Orchis morio P *Campanula sabatia* T
Orchis papilionacea P
˜(): T = protezione totale, P = protezione parziale
Specie fauna minore protetta – ex L.R.4/92 (□: specie particolarmente protette)
Coronella austriaca, Elaphe longissima, Coluber viridiflavus, Natrix maura, Vipera aspis, Podarcis muralis, Lacerta viridis Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatina, Salamandra salamandra

alla luce di ciò per quanto riguarda le finalità di salvaguardia ambientale e degli habitat presenti, il progetto in questione non risulterebbe congruente con quanto dettato dal PTC Provinciale.



l'area essendo individuata nelle aree NON IDONEE alla costruzione di impianti eolici, pertanto **la realizzazione del parco eolico comporterebbe un incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili**.

Presenza di elettrodotti come desunto dal catasto degli elettrodotti



Fonte www.cartografiarl.regione.liguria.it

Osservazioni:

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: (“***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)”;*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, “l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”.

Al comma 3, “**non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”**.

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D. M. 24 aprile 1985, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Presenza di aree boscate sottoposte anche a tutela di consolidamento (**CO**)**ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2. *L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.*
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….

ASSETTO GEOMORFOLOGICO DEL P.T.C. P.:

- regime MA (Mantenimento) disciplinato dall'art 15 delle norme di attuazione del PTCP.

L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica nelle situazioni in cui gli interessi di ordine ecologico sono preminenti in considerazione della
relativa integrità dell'ambiente o della presenza di rilevanti valori morfologici, tanto nel caso in cui sia stato raggiunto uno stato di sostanziale
equilibrio, quanto nel caso in cui si registrino dinamismi più o meno accentuati.
L'obiettivo è quello di assicurare l'evoluzione naturale dell'ecosistema verso una configurazione di crescente stabilità, con ciò stesso garantendo
la tutela dei valori emergenti ed il permanere delle esistenti condizioni di relativa integrità.
La pianificazione dovrà pertanto essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuale assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale.

I progetti contrastato con i regimi (insediativo-geomorfologico e vegetazionale) indicati dal P.T.C.P.

A tal riguardo si osserva che tali aree non risultano urbanisticamente idonee alla realizzazione di impianti eolici.

interferenza con le aree boscate e sottoposte a vincolo

Osservazioni:

Sussiste il vincolo per l'area boscata.

Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.

A tal riguardo si ritiene osservare che:

- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;

- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)

1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142; Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Si rammenta inoltre :

Per quanto osservato e per le criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, si chiede l'espressione del parere negativo.

SCHEDA RIASSUNTIVA DI NON IDONEITA'

La presente scheda compara i caratteri del sito con i criteri dettati dalle normative in materia di tutela paesaggistico-ambientale.

- PEAR PIANO ENERGETICO REGIONALE ……NON IDONEO
- Zone mantenimento comprese in sistemi naturalistici-ambientali NON IDONEO
- Aree vincolate ai sensi del D.M. 24/4/1985…… NON IDONEO
- delibera n.966 del 05/09/02 (Criteri per elaborazione relazione verifica/screening per impianti eolici)……. NON IDONEO
- Legge Regionale n.12/95 (aree protette provinciali) ……NON IDONEO
- Aree vincolo storico-ambientale…… NON IDONEO
- Itinerari di interesse storico ambientale…… NON IDONEO
- Territori coperti da foreste e boschi…… NON IDONEO
- Beni paesaggistici D.Lgs 42/04…… …… NON IDONEO
- Habitat e specie prioritarie……. NON IDONEO
- Assetto insediativo e geomorfologico del PTCP …… NON IDONEO

- **AREA IDENTIFICATA COME SV2 –**

Si confermano le criticità già rilevate dalla scrivente associazione nei procedimenti di screening e di deroga al P.T.C.P. .

AREA IDENTIFICATA IN RP 70 LOC. PASSEGGI AL CONFINE CON SAVONA

Considerando che

- visto la notevole acclività ed impervietà dell'area e le ridotte dimensioni del sito;
- i problemi logistici determinati dalla località prescelta in quanto vi è assenza di idonea viabilità;
- visto che l'area è attualmente anche ricoperta da boschi e vegetazione arbustiva e sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - l'area interessata dalla prevista struttura, è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23;
- la zona è classificata come ANI-MA dall'assetto insediativo del PTCP;
- l'area è ricompresa nei reticoli idrografici TORRENTE QUILIANO e RIO MADONNA DEL MONTE, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tutelati dal DLGS 42/04 art.142;
- alcune porzioni di aree presenti sarebbero classificate a suscettività MEDIA al dissesto dal Piano di Bacino della Provincia di Savona;
- nell'area circostante in Comune di Quiliano è presente un sito archeologico denominato "San Pietro in Carpignano" individuato nel "PTCP Livello locale EMERGENZE E SISTEMI DI EMERGENZE", tutelato in quanto sono presenti una Chiesa medioevale con sepolcreto tardo-antico ed alto-medioevale e resti di un insediamento abbandonato presso la via romana;

Preso atto che

Simili strutture, per l'altezza, per la composizione in serie, introducono nel territorio scenari assolutamente inusuali che irrompono - con la forza delle loro gigantesche dimensioni fuori scala - nella visione paesaggistica. L'impatto, dunque, si ripercuote anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, distruggendone il valore paesaggistico e panoramico e facendone decadere le vocazioni turistiche.

Inoltre l'impianto eolico si trova a circa 700 metri di distanza da un corridoio di flusso faunistico-migratorio, a circa 650 da altre aree non idonee identificate dalla regione ed a breve distanza da altri punti non idonei identificati come ME –Manufatti Emergenti.

L'area è da considerarsi a tutti gli effetti non idonea

AREA IDENTIFICATA IN LOC. BRIC PAGLIERA

Considerando che

- visto la notevole acclività ed impervietà dell'area e le ridotte dimensioni del sito;
- i problemi logistici determinati dalla località prescelta in quanto vi è assenza di idonea viabilità;

- visto che l’area è attualmente anche ricoperta da boschi e vegetazione arbustiva e sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- - l’area interessata dalla prevista struttura, è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23;
- la zona è classificata come ANI-MA dall’assetto insediativo del PTCP;

Preso atto che

Simili strutture, per l'altezza, per la composizione in serie, introducono nel territorio scenari assolutamente inusuali che irrompono - con la forza delle loro gigantesche dimensioni fuori scala - nella visione paesaggistica. L'impatto, dunque, si ripercuote anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, distruggendone il valore paesaggistico e panoramico e facendone decadere le vocazioni turistiche.

Inoltre la previsione di impianto eolico si trova ad alcune centinaia di metri di distanza da un corridoio di flusso faunistico-migratorio identificato come AREA NON IDONEA.

L’area è da considerarsi a tutti gli effetti non idonea.